

COPIA



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del **5 LUG. 2010**

OGGETTO: Integrazione e modifica alla legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17. – Art. art. 14 e art. 27.
Proposta al Consiglio Regionale.

4^a COMMISSIONE CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Giuseppe SCOPELLITI Presidente	X	
2 Antonella STASI Vice Presidente	X	
e gli Assessori	=====	=====
3 Pietro AIELLO	X	
4 Mario CALIGIURI		X
5 Fabrizio CAPUA	X	
6 Antonio Stefano CARIDI	X	
7 Giuseppe GENTILE	X	
8 Giacomo MANCINI	X	
9 Francesco PUGLIANO	X	
10 Francescantonio STILLITANI		X
11 Domenico TALLINI	X	
12 Michele TREMATERRA	X	

Assiste il ~~Segretario~~ **DIRIGENTE GENERALE FRANCESCO ZOCCACI**

Delibera N. _____ del _____

Cap. _____ Bilancio _____

STANZIAMENTO
VARIAZIONI + O -
TOTALE

IMPEGNI ASSUNTI
DISPONIBILITÀ
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO
IMPEGNO N. _____ DEL _____

Euro _____
Euro _____
Euro _____
Euro _____
Euro _____

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA

13 LUG. 2010

PROT. N. 4751

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

N. 503 del registro
delle Deliberazioni

Inviata al Dipartimento
Urbanistica
12 LUG. 2010

Inviata al
Consiglio Regionale
12 LUG. 2010

Inviata alla
Corte dei Conti
Il _____

L'Assessore
On.le Pietro AIELLO

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Saverio PUTORTI

IL DIRIGENTE SETTORE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dot.ssa Giuseppa Minn

Il Dirigente Servizio

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

Che la Legge Regionale 21 dicembre 2005 n° 17 e s.m.i. recante: "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*" stabilisce, all'art. 13, l'adozione o l'adeguamento, da parte dei comuni, del piano comunale di spiaggia (PCS), entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Calabria del PIR (Piano di Indirizzo Regionale);

Che il PIR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 147 del 12 giugno 2007, è stato pubblicato sul S.O. n° 3 del 14 luglio 2007 del BUR n° 12 del 30 giugno 2007;

Che i termini di adozione o adeguamento dei PCS venivano a scadere, in ragione delle succitate prescrizioni, il 14 ottobre 2007;

CONSIDERATO

Che alla data del 10 giugno 2010 oltre il 50% dei comuni costieri non è ancora dotato di PCS, formato ed adeguato secondo le indicazioni della legge regionale 17/2005 e s.m.i. e del Piano di Indirizzo Regionale, approvato secondo le medesime indicazioni, per difficoltà di varia natura;

Che numerosi comuni hanno richiesto deroghe all'occupazione di lotti previsti nei rispettivi redigenti PCS, a supporto di attigui alberghi e villaggi turistici, con espresso riferimento alla Deliberazione G.R. n° 394 del 29.06.2007 che prevede la possibilità di derogare alla Legge Regionale n° 17/05 e s.m.i.;

TENUTO CONTO

della particolare precaria situazione economica in cui versa il comparto turistico della regione Calabria e della conseguente ricaduta negativa sul tessuto socio-economico;

delle straordinarie capacità di attrazione turistica che rivestono le strutture balneari bene organizzate nel periodo estivo;

SU PROPOSTA

del relatore, Assessore all'Urbanistica e Governo del territorio, On.le Pietro AIELLO, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore,

a voti unanimi:

DELIBERA

Di modificare gli artt. 14 e 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i. secondo l'allegato schema, che della presente deliberazione è parte integrante;

Di stabilire che nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività alberghiere, di villaggi turistici ed impianti di pubblico interesse, per comprovate e documentate esigenze, potrà essere rilasciata, in via del tutto eccezionale, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione limitatamente alla sola stagione estiva 2010, a condizione che dette aree con le medesime destinazioni siano incluse nel redigendo PCS;

Di stabilire, altresì, che detta autorizzazione temporanea ed eccezionale non comporta il cd. "diritto di insistenza";

Di revocare tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia già emanati, in contrasto con la presente.

Di proporre al Consiglio Regionale, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa previsto dall'art. 39 dello statuto regionale, la proposta di modifica degli artt. 14 e 27 della legge regionale n° 17/2005 e s.m.i. come da relazione e articolato allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di trasmettere al Presidente del Consiglio Regionale la proposta di modifica degli artt. 14 e 27 della legge regionale n° 17/2005 e s.m.i., secondo l'allegato schema, che della presente deliberazione è parte integrante, per le conseguenti determinazioni.

Il Segretario

Il Presidente

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **SCOPELLITI**

Il Segretario: f.to *Zoccali*

Copia conforme per uso amministrativo

Li **12 LUG. 2010**





REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N° 8
URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Direttore Generale

**Proposta di Modifica alla
Legge Regionale n° 17 del 21 dicembre 2005 e s.m.i. – Artt. 14 e 27**

La proposta di modifica degli artt. 14 e 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17 e s.m.i. è scaturita dalla verifica effettuata sui Comuni Costieri Calabresi dalla quale è emerso che la maggior parte di essi non ha ancora provveduto alla redazione ed adozione del PCS (Piano Comunale di Spiaggia) non rispettando, quindi, i termini fissati dall'art. 13 della legge regionale n° 17/2005 e s.m.i. per difficoltà di varia natura.

Attesa la particolare condizione economica in cui versa il comparto turistico dell'intera Regione, appare opportuno consentire ai Comuni costieri, in via del tutto eccezionale e solamente per la stagione estiva 2010 e nelle more della redazione e/o approvazione dei PCS, rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento di attività turistico-ricreative da parte di quelle strutture alberghiere e villaggi turistici presenti sul territorio ed interessate alle iniziative.

Tale possibilità nasce dalla consapevolezza che le attività di specie si sono rivelate straordinarie attrazioni turistiche tendenti a produrre effetti positivi nel già debole tessuto socio-economico dei territori interessati.

Pertanto si ritiene che:

-le modifiche all'art. 14 della L.R. 17/2005 si rendono necessarie per agevolare le economie dei Comuni Costieri nelle more della redazione e/o approvazione dei rispettivi Piani Comunale di Spiaggia;

-le modifiche all'art. 27 della medesima legge si rendono necessarie onde annullare tutte le disposizioni deliberative e/o regolamentari e/o normative esistenti sino alla data della presente e che tendono, con le loro disposizioni contrastanti, a generare particolare confusione nell'applicazione dei dettami della legge 17/05 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dot. ssa Giuseppa Minniti

Arch. Saverio Putorti

**MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE REGIONALE N° 17/2005 e s.m.i. - art. 14 e art. 27**

- 1) Al comma 1 dell'art. 14 in luogo di *“non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR.”* è sostituito da: *“nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici ed impianti di pubblico interesse, per comprovate e documentate esigenze, potrà essere rilasciata, in via del tutto eccezionale, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione limitatamente alla sola stagione estiva 2010, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigendi PCS. L'eventuale eccezionale autorizzazione temporanea non comporta il cd. <<diritto di insistenza>>”;*

- 2) Dopo il comma 2 dell'art. 27 è inserito il seguente comma 3: *“Dall'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa”.*